



# COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

### OGGETTO:

**FINANZE: ALIQUOTA TASI ANNO 2015. DETERMINAZIONI**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **DUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **ORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Arch. GIOELLI Silvia - Sindaco	Sì
2. IUORIO Giuliano - Consigliere	Sì
3. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
4. BADELLINO Renato - Vice Sindaco	Sì
5. RIVELLA Gianluca - Consigliere	Sì
6. DOGLIO Piero - Consigliere	Sì
7. CAVALLERO Deborah - Consigliere	Sì
8. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
9. GIORDANO Gianfranco - Consigliere	Sì
10. CERRINO Alberto - Consigliere	Sì
11. ALLISIO Mario - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arch. GIOELLI Silvia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre o incrementare, fermo restando che:
- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- b) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'imposta unica comunale – componente tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 02/04/2014;

Vista la propria deliberazione n. 5 in data 02/07/2015 *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria<sup>1</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>aliquote</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato

<sup>1</sup> Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

	allo Stato
Altri immobili	8,60 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge

Rilevata la necessità, alla luce degli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali previsti per il 2015 ed alla conseguente esigenza di maggior copertura dei servizi indivisibili da proventi tributari, incrementare la vigente aliquota del 1,50 per mille al 2,50 per mille, che comporta a seguito dell'elaborazione da parte del Servizio Tributi un maggior gettito di €. 7.000,00 circa;

Preso atto che tale imposizione fiscale unitamente a quanto già deliberato per l'IMU si rende necessaria per sopperire i tagli al fondo di solidarietà comunale a seguito della spending review e della compensazione dovuta dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013<sup>2</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di non stabilire per l'anno in corso detrazioni, dal momento che la stessa viene fissata nell' aliquota di base

Ritenuto che il gettito TASI derivante dall'applicazione della aliquota sulla prima casa ammonti a euro 20.000,00.

<sup>2</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti<sup>3</sup>:

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, riassunti dalle schede allegate al presente di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	15.000,00
2	Servizi socio assistenziali	5.960,00
3	Sgombero neve – Sabbiatura strade	10.000,00
4	Servizi di manutenzione del patrimonio	5.200,00
5	Servizi manutenzione strade	2.000,00
6	Attività culturali e manifestazioni	
<b>TOTALE</b>		<b>38.160,00</b>

a fronte di un gettito di €. 20.000,00 (copertura 52,41%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

---

<sup>3</sup> Barrare le opzioni che interessano

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste: la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti 7 FAVOREVOLI

Voti 4 CONTRARI (consiglieri FERRERO CARLO, CERRINO ALBERTO, GIORDANO GIANFRANCO, ALLISIO MARIO) resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015<sup>4</sup>:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

<sup>4</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 14772013.

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stimare in €. 20.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote
- 4) di stabilire in €. 38.160,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati di seguito

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	15.000,00
2	Servizi socio assistenziali	5.960,00
3	Sgombero neve – Sabbiatura strade	10.000,00
4	Servizi di manutenzione del patrimonio	5.200,00
5	Servizi manutenzione strade	2.000,00
6	Attività culturali e manifestazioni	
<b>TOTALE</b>		<b>38.160,00</b>

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) Di riservarsi in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di modificare tale aliquota ai sensi di quanto previsto dall'art.193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 7) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: Arch. GIOELLI Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

*n. 93 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/07/2015 al 18/07/2015.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, li 03/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data \_\_\_\_\_
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Paola FRACCHIA